



***Comune di Brandizzo***  
***Città Metropolitana di Torino***

**Regolamento per la definizione  
agevolata delle entrate comunali**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 4 del 16/01/2017**

## **Indice**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Articolo 1 – Oggetto del regolamento</b> -----   | <b>3</b> |
| <b>Articolo 2 – Entrate ed atti definibili in forma agevolata</b> -----                                       | <b>3</b> |
| <b>Articolo 3 – Misura della agevolazione</b> -----   | <b>4</b> |
| <b>Articolo 4 – Modalità e termini di pagamento</b> -----   | <b>4</b> |
| <b>Articolo 5 – Soggetti, termini e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata</b> ----- | <b>5</b> |
| <b>Articolo 6 – Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata</b> -----                   | <b>6</b> |
| <b>Articolo 7 – Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata</b> -----                        | <b>6</b> |
| <b>Articolo 8 – Perfezionamento della definizione agevolata</b> -----   | <b>6</b> |
| <b>Articolo 9 – Mancato, insufficiente o tardivo versamento</b> -----   | <b>6</b> |
| <b>Articolo 10 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità</b> -----                                      | <b>6</b> |

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

## **Articolo 2**

### **Entrate ed atti definibili in forma agevolata**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle seguenti ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639:

- ingiunzioni fiscali relative all'imposta comunale sugli immobili (Ici) notificate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016;
- ingiunzioni fiscali relative all'imposta municipale propria (Imu) notificate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;
- ingiunzioni fiscali relative ai servizi di asilo nido e refezione scolastica notificate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016.

2. In ipotesi di ingiunzioni fiscali di cui al comma precedente relative a diverse entrate e/o differenti annualità, la definizione agevolata si applica anche limitatamente a singole entrate e/o annualità definibili.

3. Fermo restante quanto disposto al precedente comma 2, non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali.

4. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 oggetto di piani di dilazioni di pagamento, anche decaduti, concessi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di rigetto dell'istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal

trentesimo giorno successivo al rigetto ovvero alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

5. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 ricompresi nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

6. Relativamente alle entrate ed atti definibili in forma agevolata non è possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata, e non è possibile altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 3**

#### **Misura della agevolazione**

1. Gli atti di cui al precedente comma 2 possono essere definiti con il pagamento di quanto dovuto al netto degli importi a titolo di sanzione in esso contenuti.

2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 1, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono definibili con la sola eliminazione degli importi applicati ai sensi del sesto comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le somme eventualmente già pagate, anche a seguito di dilazioni di pagamento concesse, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, a titolo di sanzione ed interessi ex articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 24 novembre 1981, n. 689, di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché di interessi di dilazione restano acquisite al bilancio comunale e non sono oggetto di ripetizione.

### **Articolo 4**

#### **Modalità e termini di pagamento**

1. Gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata possono essere pagati in una unica soluzione entro il 31 luglio 2017 ovvero a rate, in numero massimo di cinque, alle seguenti scadenze:

- 31 luglio 2017;
- 30 settembre 2017;
- 30 novembre 2017;

- 30 aprile 2018;
- 30 settembre 2018.

*In ogni caso con le prime tre rate deve essere pagato almeno il 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto per effetto della definizione agevolata.*

*2. In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale.*

*3. Il versamento deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:*

- *per l'imposta municipale propria (Imu) a mezzo F24;*
- *a mezzo bollettini postali precompilati per le altre entrate.*

*4. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di una delle procedure di composizione negoziale della crisi di impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articolo 111 e 111bis dello stesso regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

## **Articolo 5**

### **Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata**

*1. L'istanza di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, può essere presentata dal debitore ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo al pagamento del debito.*

*2. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2017 con una delle seguenti modalità:*

- a) a mezzo pec all'indirizzo protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it;*
- b) presso lo sportello dell'Ufficio competente:*

*- **Tributi ed Economato** ubicato in piazza Carlo Tempia n. 2;*

*- **Politiche Educative e Culturali** ubicato in piazza Carlo Ala n. 6.*

*3. Nella predetta istanza deve essere indicato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto le entrate cui la stessa si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare ai predetti giudizi.*

*4. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata anche nella ipotesi di debiti esclusivamente riferiti ad importi eliminabili per effetto della definizione agevolata.*

## **Articolo 6**

### ***Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata***

1. *A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di detta istanza.*

## **Articolo 7**

### ***Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata***

1. *L'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata deve concludersi entro il 31 maggio 2017.*

2. *Entro il predetto termine il Comune deve comunicare al debitore l'esito dell'istruttoria con l'indicazione, in caso di accoglimento dell'istanza, dell'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata con le relative scadenze.*

## **Articolo 8**

### ***Perfezionamento della definizione agevolata***

1. *La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, alle relative scadenze, di tutte le somme dovute.*

## **Articolo 9**

### ***Mancato, insufficiente o tardivo versamento***

1. *In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto ed il residuo debito non può più essere rateizzato.*

## **Articolo 10**

### ***Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità***

1. *Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune entro trenta giorni dalla sua adozione.*

2. *I responsabili delle entrate oggetto del presente regolamento adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.*